



**Assessorato della Famiglia,  
delle Politiche Sociali  
e delle Autonomie Locali**  
Servizio 11° / Elettorale

**Palermo, 10 aprile 2007**

**CIRCOLARE N. 8**

[www.regione.sicilia.it/famiglia/elettorale](http://www.regione.sicilia.it/famiglia/elettorale)

**Prot. n. 545**

**OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 13/14 - 27/28 MAGGIO 2007 – REVISIONE  
DEI LOCALI ED ARREDAMENTO DEI SEGGI ELETTORALI**

**Alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo  
della Sicilia**

**LORO SEDI**

**e, p.c. Alla Direzione Scolastica Regionale  
per la Sicilia  
Via Fattori, 60**

**PALERMO**

Approssimandosi la data di svolgimento delle elezioni in oggetto indicate, si pregano codeste Prefetture di richiamare l'attenzione delle Amministrazioni comunali interessate sulle attività che le stesse sono chiamate ad espletare per la migliore riuscita delle operazioni elettorali, con particolare riguardo alla verifica dei locali ove sono ubicate le sezioni elettorali.

**A - Locali per uffici elettorali di sezione**

***§ 1 - Revisione dei locali e illuminazione normale e sussidiaria dei locali***

Nell'ambito degli adempimenti che le amministrazioni sono chiamate a svolgere, particolare importanza assume la revisione dei locali destinati a sede degli uffici elettorali di sezione.

Si segnala la necessità che siano sottoposti ad accurato controllo gli impianti elettrici esistenti nei locali anzidetti, provvedendo alle necessarie riparazioni e, soprattutto, agli adattamenti degli impianti stessi, al fine di assicurare una adeguata illuminazione, non solo della sala della votazione e dell'interno delle singole cabine, ma anche dei locali di accesso al seggio.

Con l'occasione si fa presente l'opportunità che i Comuni, per l'eventualità di una interruzione di corrente elettrica, forniscano ogni seggio dei mezzi di illuminazione sussidiaria di cui dispongono in seguito alle provviste fatte in occasione di precedenti elezioni.

## ***§ 2 - Disponibilità dei locali scolastici***

Poiché per la maggior parte delle sezioni elettorali il luogo di riunione è stabilito in locali scolastici, le Prefetture sono pregate di prendere contatti con la Direzione Scolastica Regionale affinché impartisca le disposizioni necessarie per rendere più agevole l'esecuzione degli occorrenti lavori di adattamento e perché i locali stessi siano posti a disposizione delle amministrazioni comunali interessate alle elezioni dal pomeriggio di **venerdì 11 maggio** e per tutto il periodo delle operazioni elettorali e di smontaggio dei seggi.

Peraltro, dato che le predette operazioni di adattamento e di riparazione dovranno essere eseguite in concomitanza ai normali corsi scolastici, i sigg. Sindaci o Commissari vorranno contenere entro i limiti strettamente indispensabili la durata dell'occupazione dei locali scolastici, al fine di contemperare, per quanto possibile, le esigenze della organizzazione elettorale con quelle scolastiche.

Nel rammentare che, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 10/5/2002, n. 3, le operazioni di votazione si svolgono, oltre che nella giornata di domenica, anche nella giornata di lunedì dalle ore 7,00 alle ore 15,00 e che, alla chiusura delle stesse, si dà immediato inizio alle operazioni di scrutinio, si segnala l'opportunità che la 1ª sezione elettorale sia ubicata in locali diversi dalle aule destinate alle lezioni, atteso che le operazioni demandate alla stessa, quale sede dell'adunanza dei presidenti o quale sede dell'ufficio centrale, richiedono un maggior lasso di tempo.

## ***§ 3 - Variazioni delle sedi delle sezioni elettorali***

Qualora qualche locale destinato a sede di una sezione elettorale non dovesse risultare più idoneo, l'Ufficiale Elettorale, fino al decimo giorno antecedente quello della votazione, potrà chiedere alla Commissione elettorale circondariale la variazione della sede della sezione, ai sensi dell'art. 38 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223. In tal caso dovrà essere osservata scrupolosamente la procedura prescritta dal terzo comma del citato articolo, specialmente per quanto concerne l'avviso al pubblico.

## ***§ 4 - Cartelli indicatori per i seggi***

Per facilitare l'afflusso degli elettori, specie quando più sezioni abbiano sede nello stesso edificio, dovranno essere predisposti, a cura dei Comuni, idonei cartelli indicatori a stampa, recanti il numero di ciascuna sezione e l'ubicazione precisa (piano, scala, ecc.) di essa. Sarà utile completare i cartelli con opportune frecce di direzione.

## **B - Arredamento dei seggi**

### **§ 1 - Controllo del materiale per l'arredamento dei seggi - Integrazione e riparazione.**

Ai sensi dell'art. 25 del T.U. approvato con D.P. Reg. n. 3/1960, i Comuni devono avere disponibili, in perfette condizioni d'uso:

- a) da due a quattro cabine per la votazione: le cabine dovranno essere in numero adeguato agli elettori iscritti nelle rispettive liste elettorali e cioè, non meno di due sino a 400 iscritti, di tre quando gli elettori siano più di 500 e di quattro quando superino le 700 unità (sempre che l'ampiezza dei locali lo consenta);
- b) un solido tramezzo per la divisione della sala in due compartimenti; un numero adeguato di tavoli e di sedie;
- c) per la votazione dei degenti in luoghi di cura - ricoverati in ambienti comprendenti più ammalati - si prospetta la necessità che vengano predisposte apposite cabine mobili (tipo paravento), in modo da assicurare la segretezza del voto.

Nel caso in cui il materiale predetto, a seguito della revisione compiuta dal Sindaco (o Commissario), con la collaborazione del Segretario comunale e del Dirigente dell'Ufficio elettorale, non fosse risultato sufficiente o avesse bisogno di riparazioni, gli stessi dovranno provvedere direttamente, nella propria competenza e con la massima sollecitudine, alla fornitura o alle riparazioni necessarie. Alle operazioni di revisione, integrazione e riparazione del materiale di cui trattasi i comuni dovranno provvedere non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della elezione.

Delle operazioni avvenute, i Sindaci o Commissari daranno immediata assicurazione alle Prefetture.

### **§ 2 - Arredamento della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote**

Per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, gli arredi delle sezioni elettorali ubicate in sedi prive di barriere architettoniche dovranno essere disposti in modo da permettere a detti elettori di leggere i manifesti con i candidati, di votare in assoluta segretezza e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

Pertanto, nelle dette sezioni dovrà essere predisposta almeno una cabina che consenta un agevole accesso all'elettore non deambulante (art. 2, comma 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 15). Inoltre, all'interno della suddetta cabina dovrà essere sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa cm. 80.

In alternativa, nelle predette sezioni dovrà essere predisposto un tavolo, posto a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e munito di riparti, in modo da assicurare la segretezza delle operazioni di votazione dell'elettore non deambulante.

Si dovrà, inoltre, provvedere perché la sezione sia opportunamente segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A del regolamento approvato con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

### **§ 3 - Urne elettorali e relative strisce indicatrici**

Ad ogni sezione è assegnata un'urna o cassetta per ciascuna delle consultazioni indette, occorrente a contenere le schede votate.

Le schede autenticate vengono conservate, invece, nelle stesse scatole di cartone in cui sono fornite dalla tipografia che le ha stampate o nelle apposite cassette in dotazione ai comuni.

La fornitura e la manutenzione delle urne per contenere le schede votate è affidata al Ministero dell'Interno.

La destinazione di ciascuna urna deve essere precisata mediante l'apposizione delle relative strisce fornite dall'Assessorato.

Qualora i Sindaci o Commissari rilevassero, durante la prescritta ricognizione del materiale occorrente ai seggi, la non perfetta efficienza di qualche urna, dovranno prontamente farne segnalazione alla competente Prefettura, perché questa possa tempestivamente provvedere alle necessarie riparazioni.

### **§ 4 - Eventuale secondo turno di votazione**

Effettuato il primo turno di votazione, qualora necessiti espletare il turno di ballottaggio per l'elezione del Presidente della Provincia o del Sindaco, le amministrazioni comunali interessate valuteranno, di concerto con le autorità scolastiche, l'opportunità di lasciare arredata la sala di votazione.

**F.TO IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
*(Dott.ssa Rosalia Mancuso)*